



Città di Cesena

Medaglia d'Argento al Valor Militare

IL SINDACO

PGN/142057/68

OGGETTO: divieti e limitazioni in occasione della manifestazione “CAPODANNO 2019” in Piazza del Popolo.

IL SINDACO

PREMESSO, che dalle ore 19:00 del 31/12/2018 alle ore 03:00 del 01/01/2019, come noto, avrà luogo in Piazza Del Popolo la manifestazione “CAPODANNO 2019;

RILEVATO, pertanto, che in Piazza Del Popolo è previsto un considerevole afflusso di visitatori;

VALUTATO, che al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica è opportuno adottare misure atte a contrastare eventuali comportamenti contrari alla civile convivenza, favorendo così la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi da parte dei cittadini;

CONSIDERATO, che l'utilizzo e il conseguente abbandono sul suolo pubblico di contenitori di vetro possono incrementare la potenzialità di rischio per le persone in occasione di eventi organizzati in luoghi pubblici;

PRESO ATTO, che i recenti episodi di cronaca hanno evidenziato l'utilizzo di spray al peperoncino in occasione di concerti musicali;

RITENUTO, quindi, per ragioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana, al fine di evitare possibili danni a cose e persone, di vietare la vendita di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o in lattine dai locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande o dai banchi di vendita degli ambulanti regolarmente autorizzati in Piazza Del Popolo nonché di vietare l'ingresso all'interno dell'area della manifestazione a persone munite di bottiglie di vetro, lattine, nonché materiale pirotecnico e spray al peperoncino, dalle ore 19:00 del 31/12/2018 alle ore 03.00 del 01/01/2019.

TENUTO CONTO, della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità che è limitata allo svolgimento della manifestazione;

INFORMATE, le Associazioni di Categoria e la cittadinanza;

PRECISATO, che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n.125.

VISTI,

- l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n.14/2003
- l'art 28 e 29 del D.lgs 114/98
- l'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
- il Decreto del Ministero dell'interno, 5 agosto 2008;

- l'art. 8, commi 3° e 4° della Legge Regionale 24.03.2004, n.6;
- il DL 20 febbraio 2017, n.14
- La circolare del Ministero dell'interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. In Piazza Del Popolo è **vietata la vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o lattine, dalle ore 19.00 del 31/12/2018 alle ore 03.00 del 01/01/2019**, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;

2. **E' vietato il posizionamento in luoghi esterni all'esercizio dei contenitori per lo smaltimento del vetro, nonché di ogni altro oggetto in vetro;**

3. **E' vietato introdurre all'interno di Piazza del Popolo qualsiasi contenitore in vetro o lattine nonché articoli pirotecnici e spray al peperoncino;**

4. che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

5. che la presente ordinanza sia fatta rispettare da chiunque spetti farla osservare;

6. le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 25,00 a euro 500,00**, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Forlì entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cesena, 21.12.2018

Il Sindaco
Paolo Lucchi

